



Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di regolamento relativo agli accordi di cooperazione in materia di IVA con la Procura europea (EPPO) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Dossier n° 126 -
1 dicembre 2025

Tipo e numero atto	<i>Proposta di regolamento del Consiglio COM(2025)685</i>
Data di adozione	<i>14 novembre 2025</i>
Base giuridica	<i>Articolo 113 del TFUE</i>
Settori di intervento	<i>Frode; cooperazione amministrativa; reato tributario; sistema di informazione; IVA; protezione dei dati; scambio d'informazioni; Ufficio europeo per la lotta antifrode; cooperazione fiscale europea; Procura europea</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa di consultazione</i>
Assegnazione	<i>Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze)</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>4 febbraio 2026</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>No</i>

Finalità e oggetto

La [proposta di regolamento](#) in esame, presentata dalla Commissione il 14 novembre 2025, modifica il [regolamento \(UE\) n. 904/2010](#), relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA), al fine di **rafforzare** la **cooperazione** tra la Procura europea ([EPPO](#)), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OLAF](#)) e gli Stati membri.

In estrema sintesi la proposta (rinviano, per maggiori dettagli, alla sezione del presente dossier dedicata ai principali contenuti) istituisce l'**accesso**, da parte dell'EPPO e dell'OLAF, ai dati IVA scambiati a livello di UE a norma del regolamento (UE) n. 904/2010. L'**obiettivo** è garantire la coerenza tra quest'ultimo e i regolamenti EPPO ([regolamento \(UE\) 2017/1939](#)) e OLAF ([regolamento \(UE, Euratom\) n. 883/2013](#)).

Le modifiche prospettate forniscono all'EPPO e all'OLAF un **accesso diretto e centralizzato** specifico alle informazioni pertinenti in materia di IVA, fatti salvi i diritti di accesso esistenti derivanti dai regolamenti EPPO e OLAF. **Eurofisc** (la rete europea dei funzionari nazionali antifrode IVA) dovrà **comunicare** all'EPPO e all'OLAF qualsiasi informazione sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA conformemente al loro mandato e gli **Stati membri** dovranno concedere all'EPPO e all'OLAF un **accesso** centralizzato per lo svolgimento di ricerche mirate alle informazioni pertinenti in materia di IVA attraverso i sistemi informatici dell'UE.

Contesto motivazione dell'intervento e valutazione

Il quadro giuridico dell'UE vigente

Il sistema comune dell'UE per l'IVA è disciplinato dalla [direttiva 2006/112/CE](#) (cd. **direttiva IVA**), cui si affiancano due regolamenti del Consiglio, uno volto ad assicurarne un'applicazione uniforme (il regolamento di esecuzione (UE) [n. 282/2011](#)) e il regolamento (UE) [n. 904/2010](#) sulla cooperazione amministrativa per lottare contro le frodi IVA. Sulla base di quest'ultimo, le autorità fiscali collaborano per garantire la corretta applicazione delle regole IVA sulle transazioni transfrontaliere. Il regolamento prevede lo **scambio di vari tipi di informazioni** (spontanee, su richiesta, automatiche) nonché lo svolgimento di audit congiunti e controlli simultanei, in particolare per controllare le multinazionali. Il sistema per lo scambio di informazioni sull'IVA (*VAT information exchange system*, **VIES**) permette agli Stati membri di scambiarsi informazioni sugli operatori registrati ai fini dell'IVA e sulle cessioni intracomunitarie, mentre la rete **Eurofisc**, composta da funzionari degli Stati membri e della Norvegia, è responsabile dello **scambio di segnali di allarme precoce sulle frodi transfrontaliere** e di consentire alle amministrazioni nazionali di adottare le misure necessarie per fermare la frode. La proposta, a giudizio della Commissione, è **coerente** con la legislazione del pacchetto sull'IVA nell'era digitale (*VAT in the Digital Age* - ViDA), che è entrato in vigore ma non è ancora applicabile (v. [regolamento \(UE\) 2025/517](#) e [pagina web](#) della Commissione europea).

Le frodi nel campo dell'IVA

Le **frodi** nel campo dell'IVA **incidono negativamente** sulla riscossione delle **entrate** per gli **Stati membri** e per l'UE. L'IVA infatti non costituisce soltanto una delle **fonti di entrate più rilevanti** per gli Stati membri, che ogni anno ([dati](#) del Consiglio) raccolgono oltre **1.000 miliardi** di euro di gettito IVA, corrispondenti, nel 2023, al 7,2% del PIL UE e al 15,7% del gettito fiscale totale, ma svolge anche un ruolo importante nel finanziamento delle politiche dell'UE. Parte del gettito IVA di ciascuno Stato membro fa parte delle **risorse proprie** dell'Ue. La risorsa IVA rappresenta circa il **10%** delle entrate.

Alla base imponibile IVA di ciascuno Stato membro è applicata un'aliquota normale dello 0,3%. Per garantire equità, tale contributo è limitato al 50% del reddito nazionale lordo (RNL) del paese.

I principali attori antifrode dell'UE

Come riportato nella [relazione](#) speciale 8/2025 della Corte dei conti europea "Frodi sulle importazioni relative all'imposta sul valore aggiunto - Gli interessi finanziari dell'UE non sono sufficientemente protetti nell'ambito dei regimi doganali semplificati all'importazione", l'UE e gli Stati membri sono tenuti a **combattere la frode** e qualunque altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione. In seno alla Commissione europea, è la **DG TAXUD** ad occuparsi delle questioni connesse alla politica IVA. Gli altri attori principali a livello di UE sono:

- l'**OLAF**, anch'esso parte della Commissione, a cui spetta condurre indagini amministrative indipendenti relative a frode, corruzione e altri reati a danno degli interessi finanziari dell'UE;

- l'**EPPO**, incaricata di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati a danno degli interessi finanziari dell'UE. Sono incluse le violazioni gravi del sistema comune dell'IVA connesse al territorio di due o più Stati membri e comportanti perdite totali di almeno 10 milioni di euro;
- l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (**Europol**), alla quale spetta lottare contro le frodi IVA sostenendo le indagini e le operazioni di *intelligence* delle autorità di contrasto degli Stati membri nonché fornendo assistenza per l'analisi e coordinamento per una efficace cooperazione transfrontaliera, al fine di contribuire a individuare e smantellare le reti dedite alle frodi IVA nell'UE.

Eurofisc è infine una rete di cooperazione comprendente agenti di collegamento dei 27 Stati membri e della Norvegia, istituita nel 2010 per combattere le frodi IVA transfrontaliere nell'UE. Sulla base delle informazioni condivise nell'ambito della rete, e dopo aver analizzato i dati disponibili, le autorità fiscali possono intraprendere azioni appropriate a livello nazionale, come richieste di informazioni, audit o cancellazione di numeri IVA.

Una panoramica dei principali attori prendenti parte alla lotta alle frodi IVA lesive degli interessi finanziari dell'UE è illustrata nella figura seguente.



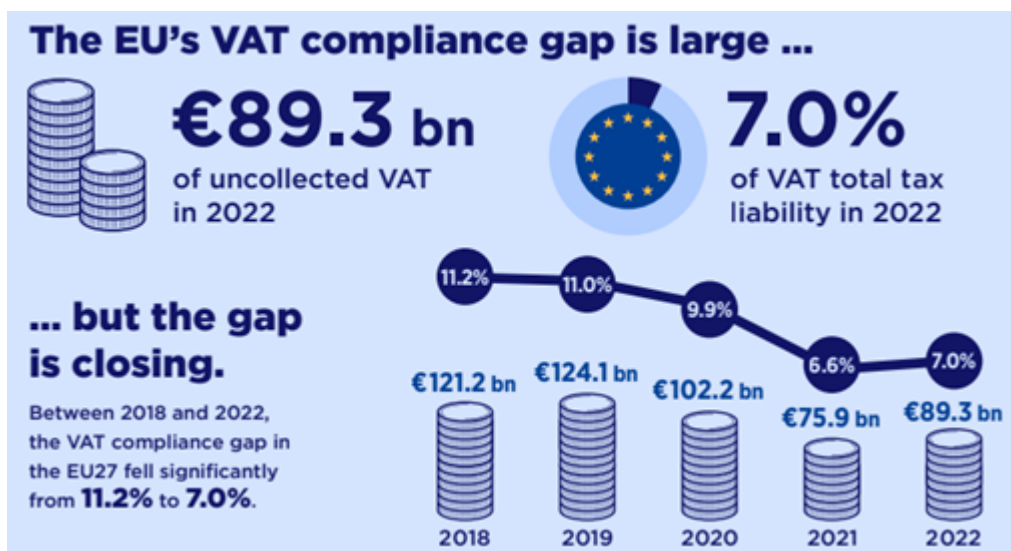
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

Il divario dell'IVA

La relazione annuale sul divario dell'IVA nell'UE, pubblicata dalla Commissione a dicembre 2024, misura la differenza tra le entrate IVA teoricamente previste e l'importo effettivamente riscosso. Mostra che gli Stati membri hanno **perso 89,3 miliardi** di euro di IVA nel **2022**, pari al 7% del totale dell'IVA esigibile (*VAT total tax liability* -VTTL), che corrisponde al gettito fiscale che sarebbe stato riscosso se tutti i contribuenti avessero rispettato pienamente i loro obblighi in materia di IVA.

Le **cause** di tale divario sono legate principalmente alla frode, all'evasione e all'elusione, ma comprendono anche gli errori amministrativi, il fallimento e l'insolvenza delle imprese. Secondo la Commissione, un quarto della perdita di gettito IVA è direttamente imputabile alle frodi IVA negli scambi intra-UE.

Il divario è complessivamente diminuito di circa 32 miliardi e 4,2 punti percentuali dal 2018, ma è aumentato, rispetto al 2021, di 13,3 miliardi di euro e 0,4 punti percentuali.



Circa i singoli paesi ([qui](#) il report sull'Italia), nel 2022, in termini nominali, i divari più rilevanti si sono registrati in **Italia** (16,3 miliardi), Germania (12,9 miliardi) e Francia (12,8 miliardi), soprattutto in considerazione del maggior gettito proveniente dall'IVA in valore assoluto. In termini percentuali, i divari maggiori si sono registrati in Romania (30,6%), Malta (25,9%), Slovacchia e Lituania (14,6%).

Member State	VAT compliance gap		Member State	VAT compliance gap	
	(in %)	(in € mn)		(in %)	(in € mn)
Belgium	11.04%	4 469	Lithuania	14.62%	966
Bulgaria	7.65%	645	Luxembourg	3.70%	184
Czechia	4.23%	965	Hungary	2.31%	405
Denmark	8.63%	3 360	Malta	25.89%	415
Germany	4.32%	12 892	Netherlands	7.89%	5 991
Estonia	4.40%	152	Austria	3.00%	1 101
Ireland	1.57%	302	Poland	8.40%	4 374
Greece	13.71%	2 959	Portugal	1.30%	300
Spain	4.59%	4 443	Romania	30.59%	8 479
France	6.03%	12 784	Slovenia	9.17%	472
Croatia	12.03%	1 216	Slovakia	14.62%	1 466
Italy	10.55%	16 346	Finland	5.22%	1 382
Cyprus	-0.67%	- 18	Sweden	5.53%	3 039
Latvia	5.05%	193	EU27 (median)	6.03%	89 283

La frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente

In parallelo alla relazione, la Commissione ha pubblicato anche un'[analisi](#) specifica della **frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente** (MTIC), una forma importante di non conformità alla normativa IVA che sfrutta gli scambi di beni e servizi esenti da IVA tra gli Stati membri dell'UE.

Nello specifico, questo tipo di frode trae vantaggio dall'esenzione dall'IVA sulle cessioni intracomunitarie. I cosiddetti operatori inadempienti acquistano beni senza contabilizzare immediatamente l'IVA. L'IVA applicata alle successive vendite sul mercato interno dovrebbe essere dichiarata e versata all'autorità fiscale dello Stato membro. Tuttavia gli operatori inadempienti addebitano l'IVA agli acquirenti senza restituire il valore alle autorità fiscali. Nei casi più complessi di frode MTIC, nota come **frode carosello**, i beni sono acquistati e venduti attraverso una serie di società prima di essere nuovamente venduti in un altro Stato membro. Il primo venditore della catena nazionale è l'operatore inadempiente. L'ultimo venditore

che vende tali beni a un altro soggetto passivo in un altro Stato membro chiede e riceve il rimborso di versamenti IVA che non sono mai stati effettuati.

In termini nominali, a seconda della gamma di prodotti oggetto dell'analisi, gli Stati membri dell'UE hanno **perso fra 13 e 33 miliardi di euro all'anno** tra il 2010 e il 2023 (v. citata [relazione](#) della Corte dei conti europea). Nel 2023 Eurofisc ha rilevato operazioni fraudolente per frodi MTIC per un importo pari a 12,7 miliardi di euro, che si traduce approssimativamente in una perdita di IVA pari a 2,5 miliardi di euro.

Le frodi transfrontaliere in materia di IVA sono in gran parte orchestrate dalla **criminalità organizzata**, con un numero esiguo di reti responsabili della grande maggioranza dei casi. Secondo Europol e la Corte dei conti europea, circa il 2% dei gruppi della criminalità organizzata è all'origine di fino all'80 % delle frodi MTIC, che generano perdite annuali di gettito IVA stimate ammontare a 40-60 miliardi di euro.

Il regime doganale 42

Un altro schema di frode IVA riguarda l'abuso delle procedure semplificate durante l'importazione di merci, ovvero il cd. "**regime doganale 42**", secondo il quale i commercianti non devono pagare l'IVA sulle loro importazioni quando i beni vengono venduti e trasferiti in uno Stato membro diverso. Si prevede che l'IVA sia pagata nello Stato membro di destinazione, ma invece i truffatori beneficiano solo dell'esenzione e l'IVA non viene pagata in tale Paese. In pratica, i beni rimangono non tassati nello Stato membro di importazione oppure sono consumati in un altro Stato membro senza rendere conto dell'IVA.

Come anticipato, le frodi IVA sottraggono ogni anno miliardi di euro ai bilanci nazionali e dell'UE, aggravando il divario dell'IVA. Alcune indagini recenti di alto profilo sottolineano la portata del problema.

La Commissione ricorda il raggruppamento di **indagini dell'EPPO Midas**, un caso di frode in materia di IVA su vasta scala che ha coinvolto 17 paesi e comportato un danno stimato ammontare a 195 milioni di euro ([Germany: Fourth person convicted in large-scale VAT fraud investigation Midas | European Public Prosecutor's Office](#)). L'indagine condotta dall'EPPO, denominata "**Calypso**", ha inflitto un duro colpo alle reti criminali che avevano invaso il mercato dell'UE con merci importate in modo fraudolento dalla Cina, eludendo nel contempo dazi doganali e IVA. Tale indagine coinvolge 14 paesi. Il danno totale delle attività criminose oggetto di indagine è attualmente stimato ammontare a circa 700 milioni di euro: oltre 250 milioni provengono da dazi doganali evasi (che confluiscono interamente nel bilancio dell'UE) e quasi 450 milioni dall'IVA non versata, il che lede tanto il bilancio dell'UE quanto i bilanci nazionali degli Stati membri ([Investigation 'Calypso': EPPO strikes criminal networks flooding EU with fraudulent Chinese imports | European Public Prosecutor's Office](#)).

Le motivazioni della proposta

Nella relazione illustrativa della proposta, la Commissione europea **espone** in dettaglio **le motivazioni** alla base dell'iniziativa.

Attualmente, l'EPPO e l'OLAF svolgono i rispettivi compiti di lotta alle frodi a livello UE cooperando **bilateralmente** con le autorità fiscali e attraverso l'accesso alle informazioni IVA a livello nazionale, con mezzi e condizioni diversi. Se indagano su una frode a livello di UE, **possono rivolgersi soltanto a un'autorità nazionale** per trovare informazioni sull'identificazione IVA dei contribuenti fraudolenti in tale Stato membro e informazioni sulle operazioni fraudolente in tale Stato membro. Devono inoltre ripetere tale procedura di cooperazione bilaterale con tutti gli Stati membri che ritengono coinvolti in una frode, eventualmente ritornando a consultarli qualora si riscontri il coinvolgimento di nuovi contribuenti sospetti.

Questo **processo**, lungo e farraginoso, non risponde, secondo la Commissione e la Corte dei conti europea, alla necessità di indagare in merito a **frodi IVA transfrontaliere** che interessano più giurisdizioni, il che richiede una strategia coordinata e multilaterale per affrontare schemi

complessi e interconnessi. Quanto più rapidamente l'EPPO e l'OLAF acquisiscono una conoscenza completa - e non come ora parziale e frammentaria - della frode a livello UE, tanto più rapidamente possono intervenire.

Tuttavia, come anticipato, **l'accesso dell'EPPO e dell'OLAF ai nuovi strumenti dell'UE** per lo scambio di informazioni, disponibili attraverso il regolamento (UE) n. 904/2010, **non è stato previsto** e andrebbe invece urgentemente e assolutamente previsto.

Il regolamento (UE) n. 904/2010 prevede uno scambio centralizzato a livello di UE di informazioni sull'IVA tra gli Stati membri, principalmente nell'ambito della rete Eurofisc e attraverso i sistemi informatici dell'UE (quali VIES e CESOP, entrambi utilizzati nell'ambito di Eurofisc). La condivisione multilaterale di informazioni da parte delle autorità fiscali degli Stati membri avviene su due livelli principali: 1) attraverso la condivisione dell'analisi nazionale dei rischi all'interno della rete Eurofisc; e 2) attraverso l'accesso automatizzato alle informazioni sull'IVA attraverso sistemi informatici dell'UE quali il VIES e il CESOP. Il primo consente alle autorità fiscali di scambiare i risultati dell'analisi dei rischi a livello nazionale, di condividere i riscontri e di disporre di un'analisi dei rischi a livello di UE di potenziali meccanismi fraudolenti. Il secondo è fondamentale per consentire alle autorità fiscali di accedere alle informazioni sull'IVA a livello di UE, di effettuare la loro analisi dei rischi o di verificare i risultati dell'analisi dei rischi, nonché per le attività di analisi dei rischi svolte da Eurofisc.

Alla luce di queste motivazioni, la Commissione ritiene **necessario un intervento** normativo a livello UE.

Valutazione

La Commissione **non ha svolto** una **valutazione d'impatto** ritenendo la modifica del regolamento (UE) n. 904/2010 l'unica strategia praticabile per consentire all'EPPO e all'OLAF di accedere (urgentemente) alle informazioni sull'IVA a livello di UE. La Commissione afferma inoltre che l'incidenza sul bilancio sarebbe trascurabile, in quanto l'accesso sarebbe concesso attraverso infrastrutture informatiche esistenti, e non vi sarebbe alcun impatto sui cittadini o sulle imprese.

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione informa di aver **consultato** le **autorità nazionali competenti** nel settore della cooperazione in materia di IVA e altri **portatori di interessi** prima della formulazione della proposta. Agli Stati membri in particolare è stato trasmesso un **questionario** i nel 2023 a cui tutti hanno risposto nell'arco di due mesi. In generale, osserva la Commissione, gli Stati membri si sono espressi a **favore di una modifica** del quadro giuridico in relazione all'**EPPO**, pur rilevando la sfida posta dal fatto che non tutti gli Stati membri partecipano all'EPPO e la necessità per quest'ultima di accedere ai dati sull'IVA nel quadro di indagini dell'EPPO in corso.

Principali contenuti della proposta

La proposta in esame consta di **due articoli**.

L'articolo 1 reca le **modifiche al regolamento (UE) n. 904/2010**. Queste le **principali**, secondo quanto riportato dalla Commissione europea:

- a. a norma dell'articolo 36, paragrafo 2-*bis*, i coordinatori degli ambiti di attività di **Eurofisc** dovranno **comunicare spontaneamente all'EPPO** qualsiasi indicazione di **sospetta frode** basata sulle informazioni scambiate tra gli Stati membri sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA, in relazione alle quali l'EPPO potrebbe esercitare la sua competenza. A norma invece dell'articolo 36, paragrafo 2-*ter*, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc dovranno **comunicare all'EPPO, su richiesta**, qualsiasi **informazione** pertinente durante le indagini dell'EPPO sulle frodi in materia di IVA;
- b. a norma dell'articolo 36, paragrafo 2-*quater*, i coordinatori degli ambiti di attività di **Eurofisc** dovranno **comunicare all'OLAF** qualsiasi indicazione di **sospetta frode** basata sulle

informazioni scambiate tra gli Stati membri sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA, conformemente al mandato dell'OLAF, fatto salvo il caso in cui il diritto nazionale impedisca di procedere in tal senso. A norma dell'articolo 36, paragrafo 2-*quinquies*, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc dovranno invece comunicare all'OLAF, su richiesta, tutte le **informazioni** pertinenti per il mandato dell'OLAF, fatto salvo il caso in cui il diritto nazionale impedisca di procedere in tal senso;

c. l'articolo 36, paragrafi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, fornirà **accesso ai dati raccolti presso gli Stati membri**, ma non ai dati ricevuti da Europol da parte di Eurofisc a norma dell'articolo 36, paragrafo 3;

d. al capo XIII "Relazioni con la Commissione e con altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione", a norma dell'articolo 49-*bis*, le **autorità nazionali competenti** dovranno concedere all'**EPPO** un **accesso** centralizzato per ricerche mirate alle informazioni pertinenti in materia di IVA attraverso i sistemi informatici dell'UE ai fini delle indagini su reati specifici quali definiti all'articolo 4 del regolamento EPPO.

L'accesso - specifica la Commissione - sarà concesso ai procuratori europei, ai procuratori europei delegati e al personale selezionato dell'EPPO in possesso di un'identificazione personale dell'utente. Tale accesso fa riferimento alle informazioni di cui all'articolo 49-*bis* e non comprende l'accesso agli indicatori di rischio e ai processi applicati dai funzionari di collegamento di Eurofisc. L'accesso è limitato a ricerche mirate basate su categorie di dati specifiche, che saranno definite in un atto di esecuzione e al fine di indagare o perseguire specifici presunti reati di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939, ad es. non per ricerche casuali;

e. sempre al capo XIII, ai sensi dell'articolo 49-*ter*, le **autorità nazionali competenti** dovranno concedere all'**OLAF** un **accesso** centralizzato per lo svolgimento di ricerche mirate in relazione alle informazioni pertinenti in materia di IVA attraverso i sistemi informatici dell'UE ai fini dell'avvio e dello svolgimento di indagini conformemente ai compiti dell'OLAF.

L'accesso - specifica la Commissione - sarà consentito al personale autorizzato dall'OLAF in possesso di un'identificazione personale dell'utente. Tale accesso fa riferimento alle informazioni di cui all'articolo 49-*bis* e non comprende l'accesso agli indicatori di rischio e al processo applicato dai funzionari di collegamento di Eurofisc. L'accesso è limitato a ricerche mirate basate su categorie di dati specifiche, che saranno definite in un atto di esecuzione e al fine di avviare e condurre indagini in conformità ai compiti dell'OLAF di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, ad es. non per ricerche casuali;

Le disposizioni giuridiche di cui agli articoli 49-*bis* e 49-*ter* riguardano l'accesso dell'EPPO e dell'OLAF:

1. attraverso il **sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES)**, alle informazioni sui numeri di identificazione IVA e sulle operazioni intracomunitarie (articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a c));
2. attraverso il **sistema SURVEILLANCE**, alle informazioni pertinenti sulle importazioni esenti dall'IVA (articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), relative a importazioni OSS/IOSS e alle importazioni in regime doganale 42/63);
3. attraverso il **sistema CESOP**, alle informazioni sui pagamenti (articolo 24-*ter*, paragrafo 3).

Per coerenza, agli articoli 21 e 24-*quinquies* sono aggiunti i riferimenti all'accesso da parte dell'EPPO e dell'OLAF ai sensi degli articoli 49-*bis* e 49-*ter*.

L'EPPO e l'OLAF potranno ottenere informazioni relative allo sportello unico per l'IVA e al regime speciale per le PMI (articolo 17, paragrafo 1, rispettivamente lettere d) e g)) attraverso Eurofisc a norma dell'articolo 36 modificato, date le specificità dei sistemi informatici pertinenti, che non comprendono componenti centrali a livello di UE e il loro adattamento inciderebbe a livello informatico sulle autorità nazionali.

Le disposizioni giuridiche sono adattate a partire dal 1° luglio 2030 per tener conto del VIES centrale, che entrerà diventerà operativo in quel momento e sostituirà il VIES esistente.

Per fini di coerenza, all'articolo 24-*duodecies* è aggiunto un riferimento all'accesso da parte dell'EPPO e dell'OLAF al VIES centrale a norma degli articoli 49-*bis* e 49-*ter*.

L'articolo 2 reca l'entrata in vigore e la data di applicazione del regolamento.

Base giuridica

La **base giuridica** della proposta è costituita dall'**articolo 113 del TFUE**, che prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'**imposizione indiretta**.

Sussidiarietà

A giudizio della Commissione, stabilire le modalità secondo le quali l'EPPO e l'OLAF dovrebbero ottenere i dati sull'IVA scambiati a livello UE a norma del regolamento (UE) n. 904/2010 non è un obiettivo che può essere conseguito unicamente a livello di Stati membri o utilizzando strumenti non legislativi ma unicamente chiarendo la pertinente base giuridica a livello di Unione.

Proporzionalità

La Commissione ritiene rispettato il **principio di proporzionalità** in quanto la proposta comporta soltanto una modifica mirata dell'attuale quadro giuridico per la cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA e vi aggiunge elementi solo se necessario al fine di creare l'accesso dell'EPPO e dell'OLAF alle informazioni sull'IVA scambiate nell'ambito degli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA. Si avrebbero effetti positivi sulla lotta contro le frodi in materia di IVA senza che questo determini costi aggiuntivi significativi per le autorità nazionali, fatta eccezione per taluni sviluppi informatici per l'EPPO, l'OLAF e la Commissione che avrebbero comunque costi molto esigui. E non vi sarebbe alcun impatto sulle imprese.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è esaminata secondo la **procedura legislativa speciale di consultazione** secondo la quale il Consiglio adotta una proposta legislativa dopo che il Parlamento ha espresso il proprio parere. Il Consiglio non è giuridicamente obbligato a tenere in considerazione il parere del Parlamento, ma secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia non può adottare una decisione senza averlo ricevuto.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei [dati](#) forniti dal sito IPEX, l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei parlamenti di Finlandia, Germania (Bundesrat) e Svezia.

Nessuna di tali assemblee ha comunicato al momento di avere rilievi critici sulla proposta.